



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 del 30-09-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trenta** del mese di **Settembre**, alle ore **09:00** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.

	Presente	Assente
BIONDI ANDREA	X	
BARGIACCHI FRANCESCA	X	
TONINI DANIELE	X	
ROSSETTI SILVIA	X	
QUERCI GIULIO	X	
ROSSINI SERENA		X
ULIVIERI STEFANIA	X	
DE BIASE GIUSEPPE	X	
FERRINI FABIO		X
SIGNORI GIACOMO	X	
MAULE ANDREA	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
IACOMELLI ELISABETTA	X	

PRESENTI	N. 11
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. FIMMANO' DOMENICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZI FINANZIARI

CONTABILITA' E TRIBUTI

N° 2020/95

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

Illustra il punto l'assessore Ulivieri unitamente al punto successivo; spiega la modifica delle aliquote in conseguenza della modifica del regolamento; le aliquote sono rimaste invariate ma sono state "sommate" per l'accorpamento di IMU e Tasi. Per quanto riguarda la Tari le aliquote sono già state approvate dalla Giunta comunale pertanto si tratta di una ratifica: sono stati recepiti i decreti ministeriali relativi alle sospensioni per le utenze non domestiche e la decisione della cassazione relativa agli agriturismi. Le sospensioni e le modifiche sopra dette non incidono complessivamente sull'entrata perchè compensate dalle modifiche tariffarie. I PEF 2020 non sono stati ancora inviati da ARERA per cui non è stato possibile modulare le tariffe sulla base del PEF; ma era obbligatorio andare all'approvazione delle tariffe per cui si va all'approvazione delle tariffe 2019 ed eventuali conguagli positivi o negativi saranno applicati dall'anno 2021.

IL Sindaco spiega che in mancanza del PEF non è stato possibile prevedere le riduzioni "doverose" per le attività per così dire penalizzate nel periodo di chiusura perchè non abbiamo i dati della spesa da coprire con il tributo.

Interviene il capogruppo Maule per sottolineare che per l'Imu vengono confermate le aliquote perchè già al massimo previsto dalla normativa. Sulle riduzioni TARI sottolinea che alcuni Comuni pur in mancanza di PEF hanno previsto le riduzioni.

Il Sindaco per la TARI spiega che le riduzioni previste da alcuni Comuni sono finanziate dalla fiscalità generale ma ci sono circolari ARERA ed ANAC che qualificano questi interventi come aiuti alle attività produttive pertanto concorrenza sleale per la normativa europea.

Interviene il capogruppo Iacomelli per chiedere se il progetto di recupero della Tari ha prodotto effetti e se questi effetti hanno influito sulla determinazione delle tariffe; chiede se si poteva intervenire in altro modo per ridurre le tariffe.

Il Sindaco risponde che i maggiori accertamenti dovranno essere verificati con il totale delle riscossioni e con il fondo crediti di dubbia esigibilità che, ricorda, è di notevole entità ed ingessa le scelte dell'amministrazione; i progetti di recupero crediti portano benefici limitati perchè tutto ciò che viene accertato va ad incrementare il valore del fondo. Il progetto di recupero inoltre ha subito una sospensione a causa dell'emergenza sanitaria e della crisi economica che ne è conseguita. Dal 2021 per la TARI entrerà in vigore la tariffa puntuale insieme alla riorganizzazione del servizio di raccolta; la consegna della tessera per il conferimento sarà ulteriore elemento per recuperare l'evasione perchè sarà consegnata previa verifica dell'utenza.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

- che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale in approvazione nella stessa seduta odierna è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta dal 1° gennaio 2020;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28/03/2018 sono state approvate le seguenti aliquote IMU, oggi vigenti:

- aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota 10,6 per mille per le aree edificabili e tutti gli altri fabbricati;

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2018 sono state approvate le seguenti aliquote TASI, vigenti al 31/12/2019:

- aliquota 2 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati merce;
- aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- aliquota ridotta a 0 per tutti i fabbricati cui IMU era stabilita al 10,6 per mille;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che tale prospetto di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

tipologia immobile	aliquota base	aliquota massima	aliquota minima
abitazione principale di lusso	0,50%	0,60%	0,00%
fabbricati rurali strumentali	0,10 %	0,10%	0,00%
"beni merce"	0,10%	0,25%	0,00%
terreni agricoli	0,76%	1,06%	0,00%
Fabbricati gruppo "D"	0,86%	1,06%	0,00%
altri immobili	0,86%	1,06%	0,00%

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020 e che la conseguente articolazione delle aliquote sarà la seguente:

tipologia immobile	aliquota	motivazione
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1 A/8 e A/9	0,60%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
"beni merce"	0,10%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
terreni agricoli	esenti	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio
altri immobili	1,06%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale si sono basate le previsioni di bilancio

PRECISATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

VISTO l'art 106, comma 3 bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34) il quale dispone che, limitatamente all'anno 2020, vale il termine del 16 novembre (in luogo di quello ordinario del 28 ottobre) per la pubblicazione sul sito del MEF (Dipartimento delle Finanze) delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali la scadenza è quella del 31 ottobre, in luogo di quella "ordinaria" del 14 ottobre.

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020 come indicate nel seguente prospetto:

tipologia immobile	aliquota	motivazione
Abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1 A/8 e A/9	0,60%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale sono basate le previsioni di bilancio
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale sono basate le previsioni di bilancio
"beni merce"	0,10%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale sono basate le previsioni di bilancio
terreni agricoli	esenti	esenti
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale sono basate le previsioni di bilancio
altri immobili	1,06%	Mantenimento dell'aliquota precedentemente applicata e sulla quale sono basate le previsioni di bilancio

2. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 95/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020**

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 22-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STEFANIA PEPI

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 95/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020**

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 22-09-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
STEFANIA PEPI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione riportante n. 7 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Maule e Signori) e n. 2 astenuti (Iacomelli e Scapin) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Maule e Signori) e n. 1 astenuto (Scapin) espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente
BIONDI ANDREA**

**Il Segretario Comunale
FIMMANO' DOMENICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.
